

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1787

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ROSSO, BINAGHI, DELL'UOMO, GUGLIERI,  
PODESTÀ, ARMANI, MASIERO, ELLERO, GANDINI e CAPPELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1995**

---

**Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81,  
sull'elezione diretta del sindaco**

---

ONOREVOLI SENATORI. - La recente generale applicazione del nuovo meccanismo di elezione diretta del sindaco così come previsto dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, ha fatto rilevare una grave anomalia di applicazione che configura serie conseguenze a livello di tutela delle minoranze.

Si fa riferimento alla circostanza che vede molte delle consultazioni intervenute in sede di ballottaggio avvenire senza che i contendenti alla funzione di sindaco o di presidente della provincia esclusi abbiano deciso apparentamenti con alcuno dei candidati in lizza. Circostanza, questa, implicitamente ammessa dalla legge che prevede tale ulteriore apparentamento come una mera possibilità da adottarsi entro sette giorni dalla proclamazione degli esiti del primo turno.

Il fatto è che mentre in molti casi il mancato apparentamento è effettivamente il frutto di una differenziazione di posizioni che colloca in ogni caso gli eletti dei gruppi esclusi dal ballottaggio in una posizione di minoranza, in molte situazioni invece si è assistito a vere e proprie alleanze politiche che non sono però state espresse in termini di apparentamento, per un calcolo deliberato: la riduzione dei posti che la legge riserva alla minoranza.

È noto infatti che la legge 25 marzo 1993, n. 81, assegna al sindaco eletto al ballottaggio il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, nel giusto intendimento di assicurare una maggioranza stabile all'esecutivo. Tale percentuale non è dettata dal caso, bensì dal preciso intendimento del legislatore di garantire comunque alla minoranza un ruolo determinante in materia di «regole» ossia di determinazioni statutarie. Non a caso il comma 3, dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1990,

n. 142, prescrive per l'approvazione degli statuti e delle loro modificazioni una maggioranza strutturale dei due terzi, con l'evidente intenzione di impedire che una sola parte politica possa disporre delle regole fondamentali di autoregolamentazione della comunità locale.

Ebbene, in ogni dove si può constatare come dalle recenti consultazioni amministrative siano emerse maggioranze di fatto superiori ai due terzi, che tali non sono nei voti di lista, con esponenti di liste che non hanno fatto apparentamenti al secondo turno, addirittura chiamate a far parte delle Giunte. In tal modo si è surrettiziamente compresso il ruolo e lo spazio politico delle minoranze.

Ebbene, tale anomala situazione, di delicato profilo sotto l'aspetto della salvaguardia della rappresentanza democratica, deve essere rimediata con una correzione della norma vigente che imponga a tutti i candidati esclusi dal ballottaggio di apparentarsi con uno dei due contendenti rimasti in lizza, al fine di garantire che gli spazi di maggioranza non possano essere artatamente maggiorati con artifici tattici che finiscono per non dare rappresentanza adeguata ai voti espressi dai cittadini.

Tale imposizione non può essere considerata eccessiva e limitatrice delle posizioni politiche delle liste escluse; il sistema del ballottaggio obbliga tutti i cittadini a scegliere tra due contendenti, non lasciando altra possibilità che quella di non partecipare al voto o di non dare un voto valido. Tale limitazione può dunque essere estesa anche ai candidati sindaci esclusi dalla competizione.

In tal modo si rispetterà lo scopo della norma che è quello di evitare una dominanza assoluta di uno schieramento all'interno delle assemblee elettive.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

**Art. 1.**

1. Dopo il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente: «I candidati non ammessi al ballottaggio con le rispettive liste apparentate hanno l'obbligo di apparentamento con uno dei due candidati rimasti in lizza entro sette giorni dalla prima votazione».

**Art. 2.**

1. Dopo il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente: «I candidati non ammessi al ballottaggio con le rispettive liste apparentate hanno l'obbligo di apparentamento con uno dei due candidati rimasti in lizza entro sette giorni dalla prima votazione».

